

Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili

del 3 ottobre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 3 settembre 2007¹;

visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 2007²,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta

Art. 32 cpv. 2, primo periodo

² Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. ...

2. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 9 cpv. 3, introduzione

³ Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. I Cantoni possono inoltre prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Negli ultimi tre casi vale la seguente norma:

¹ FF 2007 7201

² FF 2007 7217

³ RS 642.11

⁴ RS 642.14

Art. 72j Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 3 ottobre 2008

¹ Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008, i Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni modificate dell'articolo 9 capoverso 3. Tale adeguamento ha effetto per tutti i Cantoni due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.

² Scaduto tale termine, le modifiche dell'articolo 9 capoverso 3 si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti ad esse contrario.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008

Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008

Il presidente: André Bugnon

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.⁵

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

25 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ FF 2008 7209